

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1972

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente COPPOLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale » (227) (D'iniziativa dei senatori Follieri ed altri) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento);

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (372);

discussione congiunta e rinvio:

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica » (9) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisoria a giudizio penale » (22) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato » (181) (D'iniziativa del senatore Endrich):

PRESIDENTE	Pag. 70, 71, 72 e <i>passim</i>
AGRIMI	77, 83, 90
CIFARELLI	82
DE CAROLIS	76, 81, 83 e <i>passim</i>
FILETTI	72, 74, 75 e <i>passim</i>
FOLLIERI, relatore alla Commissione	71, 73 74 e <i>passim</i>
LICINI	79, 80, 82 e <i>passim</i>
GALANTE GARRONE	71, 77, 91
MARIANI	73, 74, 75 e <i>passim</i>
MARTINAZZOLI	72, 73, 74 e <i>passim</i>
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	73, 74, 75 e <i>passim</i>
PETRELLA	88, 89, 90 e <i>passim</i>
PETRONE	76, 78, 82 e <i>passim</i>
VIVIANI	79, 92

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

DE CAROLIS, *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale** » (227), di iniziativa dei senatori Follieri ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*);

« **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale** » (372);

discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« **Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica** » (9), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale** » (22), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Modificazioni degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato** » (181), d'iniziativa del senatore Endrich

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale** », d'iniziativa dei senatori Follieri, Murmura, Cassiani, Pelizzo, per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

« **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale** ».

L'ordine del giorno reca anche la discussione dei disegni di legge: « **Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica** » e « **Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale** », entrambi d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Baschi, Basadonna, Bonino, Crollanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Paziienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini, Tedeschi Mario, e del disegno di legge: « **Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato** », d'iniziativa del senatore Endrich.

Come i colleghi possono vedere, il nostro ordine del giorno è molto nutrito ed ha subito delle modificazioni rispetto al precedente. Prima di passare all'esame di questo provvedimento, per gran parte riguardanti la riforma del primo libro del Codice penale, desidero comunicare alla Commissione il motivo per il quale il nostro ordine del giorno ha subito delle variazioni. A tale scopo do lettura di una lettera inviata dal presidente del Senato, senatore Fanfani:

« Onorevole collega,

la Commissione da lei presieduta sta esaminando in questi giorni, in sede redigente, i disegni di legge nn. 227 e 372, recanti modifiche al libro primo del codice penale.

Presso la stessa Commissione si trovano altresì, deferiti in sede referente, i disegni di legge nn. 9, 22 e 181, recanti anche essi modifiche al libro primo del codice penale.

Data l'evidente connessione di materia esistente tra i due gruppi di provvedimenti, ragioni di economia dei nostri lavori — consacrata del resto dal primo comma dell'articolo 51 del Regolamento del Senato — mi inducono ad unificare la sede dei provvedimenti.

2^a COMMISSIONE7° RESOCONTO STEN. (18¹ ottobre 1972)

ti in parola affinché la Commissione giustizia nel proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 227 e 372, possa tener conto delle iniziative concorrenti. L'abbinamento obbligatorio ha già trovato applicazione, in occasione dell'esame dei provvedimenti per la salvaguardia di Venezia, anche nell'ipotesi che la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento sia stata deliberata per uno solo dei provvedimenti connessi.

Pertanto i disegni di legge nn. 9, 22 e 181, già deferiti in sede referente alla 2^a Commissione permanente, proseguiranno il loro *iter* presso la Commissione stessa in sede redigente.

Con i migliori saluti »

Dal testo della lettera appare chiaro il motivo che ha suggerito la modifica del nostro ordine del giorno, ed appare altresì chiaro (sulla base dell'articolo 51 del Regolamento), che esamineremo l'insieme dei disegni di legge con la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento. Ne faremo oggetto d'esame puntuale al momento giusto, nel corso della discussione sui disegni di legge nel testo predisposto dalla Sottocommissione, e prego i proponenti o chi per loro di procedere, ove lo riterranno opportuno, attraverso la presentazione di emendamenti.

Siamo giunti ad esaminare l'articolo 3, il quale sopprime l'articolo 8 del Codice penale, che dava la definizione di reato politico. Esso infatti è così formulato:

Art. 3.

L'articolo 8 del Codice penale è soppresso.

Come voi sapete, però la definizione del reato politico è riportata nel successivo articolo 5 che modifica l'articolo 13 dell'attuale Codice penale ed è stabilita in un comma appositamente aggiunto. Quindi non possiamo esaminare l'articolo 3 senza uno stretto collegamento con l'articolo 5. Poichè l'articolo 3 è un articolo soppressivo, se la Commissione è d'accordo potremmo prenderlo in con-

siderazione dopo, quando esamineremo l'articolo 5.

GALANTE GARRONE. Non sono d'accordo sulle decisioni della Sottocommissione a questo riguardo. A mio parere un articolo così importante deve rimanere un articolo autonomo. È assurdo collocare una definizione così fondamentale in calce all'articolo 13 del Codice penale.

PRESIDENTE. Questa osservazione fu sollevata anche in sede di Sottocommissione, la quale poi ha deciso di unire gli articoli relativi al reato politico e all'estradizione. In effetti è buona regola evitare articoli meramente definitivi e dare la definizione di un istituto laddove questo è preso per la prima volta in considerazione ai fini di una disciplina legislativa. Comunque, dato che la Commissione non è d'accordo su questa decisione, credo sia opportuno affrontare subito questo problema. Proporrei di esaminare prima la nuova formulazione del testo che definisce il reato politico, poi stabiliremo la sua collocazione nel testo come articolo autonomo o meno.

Teniamo quindi presente qual è la definizione del reato politico secondo il testo della Sottocommissione, cioè secondo l'ultimo comma dell'articolo 5:

« Agli effetti della legge penale è reato politico ogni reato che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato reato politico il reato comune determinato anche in parte da motivi politici ».

Voi ricordate qual è stata la modifica rispetto al codice esistente, qual era la modifica apportata nell'altra legislatura e il motivo per cui si ritorna alla formulazione: « È altresì considerato reato politico il reato comune determinato anche in parte da motivi politici ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che la Commissione sia concorde sulla definizione del reato politico così come si trova all'ultimo comma dell'articolo 5 del testo della Sottocommissione.

Quindi, fissato questo punto di carattere sostanziale, passiamo ad esaminare quale può essere la sua collocazione nel disegno di legge.

Il senatore Galante Garrone vorrebbe che la definizione di reato politico costituisse un articolo autonomo e non fosse messo in calce all'articolo 13 dell'attuale codice penale riguardante l'estradizione. Si tratta ora di decidere se accogliere la tesi del senatore Galante Garrone e quindi ripristinare l'articolo 3 dei disegni di legge nn. 227 e 372 con la modifica alla definizione apportata dalla Sottocommissione.

F I L E T T I . Sono favorevole alla proposta del senatore Galante Garrone perchè non ritengo che l'enunciazione di un reato quale è il reato politico possa essere contenuta in calce ad una disposizione di legge riguardante un istituto particolare qual è l'estradizione. Si tratta di un istituto di carattere generale che come tale deve avere una sua sede specifica. Propongo, quindi, che questa definizione del reato politico venga restituita all'articolo 3 dei disegni di legge nn. 227 e 372 con la modifica alla definizione apportata dalla Sottocommissione.

M A R T I N A Z Z O L I . Se è vero che in genere il codice non dà definizioni astratte ma le collega a modificazioni di situazioni giuridiche, è anche vero, però, che la definizione del reato politico è un fatto importante, per cui pur riferendosi in via diretta all'estradizione merita una sede autonoma.

Si dovrebbe ritornare, pertanto, a ripristinare l'articolo 8 del codice penale modificato secondo le proposte della Sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento proposto dal senatore Galante Garrone tendente a sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« L'articolo 8 del codice penale è così modificato:

« Art. 8. - (*Reato politico*). — Agli effetti della legge penale è reato politico ogni reato

che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato reato politico il reato comune determinato anche in parte da motivi politici ».

(È approvato).

Art. 4.

Gli articoli 9, 10 e 11 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 9 - (*Delitto del cittadino all'estero*). — Il cittadino che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero ad istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto ».

« Art. 10. - (*Delitto dello straniero all'estero*). — Lo straniero che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta

del Ministro di grazia e giustizia, sempre che:

1) si trovi nel territorio dello Stato;

2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

3) l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene ».

« Art. 11. - (*Rinnovamento del giudizio*). — Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.

Nei casi indicati negli articoli 7, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro di grazia e giustizia ne faccia richiesta ».

MARTINAZZOLI. Propongo un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 9 del codice penale. Nel testo attuale si dice: « sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto ». Propongo che l'espressione: « non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata » venga sostituita con l'espressione: « non abbia avuto luogo ». Siamo l'unico Stato al mondo che non solo concede ma che chiede agli altri di poter effettuare l'extradizione. È una situazione anomala, perchè l'extradizione viene concessa se richiesta, ma non viene offerta! Il problema, è chiaro, si risolve a livello di codice di procedura penale perchè è in quella sede che vengono regolamentate le procedure dell'extradizione, però ritengo che la dizione da me suggerita, più generica e comprensiva, avrebbe il vantaggio, ove accolta, di essere coordinata con una eventuale modifica che mi auguro avvenga quando si farà la riforma del codice di procedura penale. Dire: « non abbia avuto luogo » significa usare una espressione che non implica necessariamente quella offerta di estradizione che — ripeto — mi auguro sparisca al più presto.

MARIANI. Bisognerebbe vedere come è formulata la Convenzione internazionale di Ginevra da noi sottoscritta.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Lo stato attuale delle convenzioni per l'extradizione e delle convenzioni internazionali è tale che non ci permette di modificare l'attuale testo riprodotto integralmente nell'ultima parte dell'articolo 9 del codice penale.

Indubbiamente è giusto quanto sostiene il senatore Martinazzoli, ma è materia *de iure condendo* e se modificassimo l'attuale formulazione dell'articolo 9 andremmo al di là forse, di quella che è la configurazione attuale dei diritti scaturenti dalle convenzioni internazionali da noi sottoscritte.

MARTINAZZOLI. L'espressione: « non abbia avuto luogo » non nega che l'extradizione sia stata offerta, è una espressione più generica che comprende tanto l'offerta quanto la concessione.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche le osservazioni del relatore hanno molto fondamento. In questa materia abbiamo una tale congerie di norme scaturenti da accordi internazionali per cui una modifica dell'articolo 9 del codice penale potrebbe avere riflessi su tutti questi accordi. D'altra parte si tratta di materia che concerne più il codice di procedura penale che non il codice penale; pertanto la proposta del senatore Martinazzoli potrà essere esaminata in quella sede. Pregherei, quindi, il senatore Martinazzoli di non turbare la normativa internazionale oggi esistente.

MARTINAZZOLI. Ritiro l'emendamento.

MARIANI. In sede giurisprudenziale sono sorte delle perplessità a proposito della dizione: « sempre che si trovi nel territorio dello Stato », contenuta nell'articolo 10 del codice penale, che riguarda il delitto dello straniero all'estero; cioè non è chiaro se quest'espressione si riferisce anche ad una

successiva occasionale presenza dello straniero nello Stato. Si è verificato, infatti, che il giudice istruttore di Roma ha dichiarato non applicabile l'articolo 10 nei confronti di uno straniero che aveva commesso una truffa ad un industriale italiano perchè costui si trovava nel territorio italiano per un viaggio occasionale.

Mi domando, pertanto, se non sia opportuno adottare, per esempio, la dizione seguente: « sempre che si trovi nel territorio dello Stato o vi pervenga per qualsiasi motivo ».

MARTINAZZOLI. La giurisprudenza prevalente è in disaccordo con questo giudice istruttore!

FILETTI. Concordo con il senatore Mariani sull'opportunità di chiarire la portata della norma aggiungendo le parole: « per qualsiasi motivo ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Questa errata interpretazione del giudice istruttore di Roma non ci legittima ad introdurre parole inutili in un testo legislativo.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La *mens legis* è che lo straniero che commette il delitto si trovi per qualsiasi motivo nel territorio dello Stato. Sarei, pertanto, contrario alla approvazione di un emendamento che sarebbe oltretutto antiestetico. Comunque, per evitare che in futuro qualsiasi giudice istruttore possa compiere lo stesso errore del giudice istruttore citato dal senatore Mariani, consacriamo nel verbale della Commissione che deve intendersi « per qualsiasi motivo » lo straniero si trovi nel territorio dello Stato.

MARIANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 13 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 13. - (*Estradizione*). — L'estradi- zione è regolata dalle convenzioni, dagli usi internazionali e, ove essi non dispongano, dalla legge penale italiana.

L'estradi- zione è ammessa quando ricorrono le seguenti condizioni:

1) che il fatto sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato richiedente;

2) che per l'una o l'altra legge non siano estinti il reato o la pena;

3) che l'azione penale possa essere esercitata per l'una e l'altra legge.

L'estradi- zione è vietata:

1) quando concerne un cittadino, salvo che si tratti di reati per i quali l'estradi- zione del cittadino sia espressamente consentita dalle convenzioni internazionali;

2) allorchè si tratti di reato politico o di reato a questo connesso;

3) quando risulti che sia richiesta per perseguire o punire la persona per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche, ovvero risulti che la posizione del soggetto da estradare possa essere aggravata da una delle predette ragioni.

Agli effetti della legge penale è reato politico ogni reato che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato reato politico il reato comune determinato anche in parte da motivi politici ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 5 del disegno di legge modifica l'articolo 13 del codice penale. Ricordo alla Commissione che occorre procedere alla soppressione dell'ultimo comma avendone già approvata la collocazione in altra sede.

MARTINAZZOLI. Chiedo che al punto 1) dell'articolo 13 del codice penale le parole: « e dalla legge dello Stato richiedente » siano sostituite dalle altre: « e dalla legge dello Stato estero ». Con la presente

dizione, infatti, si dimentica che la legislazione vigente prevede non solo la concessione ma anche l'offerta dell'estradizione da parte dello Stato italiano; quindi non si deve parlare solo dello « Stato richiedente » ma anche dello Stato a cui è stata fatta l'offerta.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. La dizione attuale prevede che l'estradizione è ammessa quando il fatto sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

Il disegno di legge Leone parla della legge italiana e della legge dello Stato estero. La nostra proposta è: « dalla legge italiana e dalla legge dello Stato richiedente ».

PRESIDENTE. Mi sembra che, per una ragione di coerenza e di logica, dovremo tener conto delle osservazioni precedentemente svolte, in sede di esame dell'articolo 4, e ripristinare la dizione « Stato estero ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Allora il punto 1) rimarrebbe identico a quello dell'articolo 13 del codice, e cioè « che il fatto sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato estero ».

Il punto 2) del testo dei disegni di legge nn. 227 e 372 recita: « che per l'una e l'altra legge non sia estinto il reato o la pena ». Noi abbiamo disgiunto, stabilendo « che per l'una o l'altra legge non siano estinti il reato o la pena », così che l'estradizione non si può avere quando è maturata una causa estintiva del reato o della pena o nello Stato ove è stato commesso il delitto o nel nostro Stato.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mentre prima per poter concedere l'estradizione occorre- vano le due condizioni, qui ne basta una sola.

MARIANI. Non so se possa accogliersi il punto 2) così come è formulato, perchè l'estinzione non avviene soltanto per qualche provvedimento di clemenza, ma può avvenire per la prescrizione, in cui si tiene conto delle attenuanti, eccetera.

Ora, ci può essere un reato che da noi, per la formulazione dell'articolo 157 sulla prescrizione oppure per altri motivi, viene dichiarato estinto e che invece all'estero può essere considerato grave e quindi non estinto. Ad esempio, la truffa, che da noi è considerato un reato distinto dal furto, in America è punito con la stessa pena del furto, e la pena può essere gravissima in rapporto alla entità della lesione patrimoniale. Ora, non so se con l'espressione « che per l'una o l'altra legge, eccetera » potremmo negare l'estradizione per un reato come questo che, per ragioni ambientali particolari dello Stato straniero, è considerato molto grave in quello stesso Stato e che da noi invece è considerato di minore gravità.

L'estradizione è, in pratica, un istituto creato a favore dello Stato richiedente, il quale può così garantire il mantenimento del proprio ordine sociale. A me sembra che la formulazione della Sottocommissione non sia esatta.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. L'estradizione è un istituto di carattere tipicamente processuale. Non è possibile prendere in esame i diritti sostantivi dei vari Stati, altrimenti rinunzieremmo alla nostra sovranità con il rischio di recepire principi che non trovano cittadinanza nel nostro diritto penale. Solamente a fini processuali noi possiamo considerare l'estinzione del reato siccome più favorevole all'estradando. Non dobbiamo preoccuparci se la truffa nello Stato richiedente è punita con una pena superiore a quella prevista dall'articolo 640 del nostro codice penale o se vi sia equiparazione della truffa al furto.

In conclusione, la « o » disgiuntiva che nell'intenzione della Sottocommissione è a favore dell'estradando, mi pare debba essere mantenuta.

FILETTI. A me pare che permanga qualche equivoco.

Che cosa vogliamo dire praticamente al punto 2)? Che l'estradizione è ammessa se non siano estinti il reato o la pena, cioè indipendentemente dal fatto che l'estinzione del reato o della pena si verifichi nello Stato ri-

2^a COMMISSIONE7° RESOCONTO STEN. (18¹ ottobre 1972)

chiedente o anche nell'altro Stato. A me sembra invece che la *mens legis* voglia che l'estradizione debba essere concessa quando il reato o la pena non siano estinti nello Stato richiedente...

P E T R O N E . No, anche nel nostro Stato, anzi direi soprattutto nel nostro.

F I L E T T I . Poco importa quello che avviene nel nostro Stato. Propongo un emendamento per sostituire alle parole: « che per l'una o l'altra legge non sia estinto il reato o la pena » con le altre: « che nello Stato richiedente non siano estinti il reato o la pena ».

P E T R O N E . Per quanto riguarda i motivi esposti dal collega Mariani, mi permetto di far presente che l'articolo 10 della convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 12 dicembre 1957 e dichiarata esecutiva in Italia con la legge 30 gennaio 1963, n. 300, prevede espressamente il caso dell'intervenuta prescrizione sia della legge dello Stato richiedente che della legge dello Stato concedente. In questo caso anche la convenzione internazionale stabilisce che l'estradizione non c'è. Comunque, su questa materia noi dovremmo riflettere un momento, perchè fin qui ci siamo limitati ad apportare qualche leggera modifica e a porre anche alcuni limiti per il contenimento dell'estradizione. Pongo un quesito. Se, ad esempio, ci viene richiesta l'estradizione per un reato per il quale la legge italiana ha abolito la pena di morte e quella dell'ergastolo, mentre la legge dello Stato richiedente prevede la pena di morte, possiamo noi concederla, cioè possiamo consegnare nelle mani dello Stato straniero un individuo che, giudicato a norma delle leggi italiane, potrebbe al massimo subire una pena da 30 a 40 anni e che rischia invece la condanna a morte?

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. La legge 30 gennaio 1963, all'articolo 11, pone al riparo da tale pericolo.

P E T R O N E . Allora diciamolo!

Vi è poi un'altra questione. Noi parliamo di estradizione ma non consideriamo un'altra ipotesi, cioè quella del reato commesso all'estero dal cittadino straniero, il quale, trovandosi in Italia, può essere qui giudicato; non prevediamo cioè l'ipotesi della non concessione dell'estradizione nel caso in cui quel cittadino sia già stato sottoposto a giudizio. Nel nostro ordinamento vige infatti il principio del *ne bis in idem*, per il quale nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso reato; ma lo stesso può non trovare applicazione in uno Stato con il quale si dibatta una questione di estradizione. Quindi, poichè la convenzione internazionale stabilisce determinati principi di divieto, noi dovremmo trasferirli tutti nel nostro Codice oppure fare dei richiami.

D E C A R O L I S . L'articolo 9 della legge 30 gennaio 1963 è addirittura intitolato *Non bis in idem*. Cioè tutti i casi indicati dal collega Petrone sono proprio previsti dalla convenzione internazionale, recepita dalla legge dello Stato.

P R E S I D E N T Ee richiamata nel primo comma dell'articolo 13 del Codice penale, così come modificato dall'articolo 5 del disegno di legge.

D E C A R O L I S . L'articolo 11 della stessa legge regola i casi di pena capitale. Ora qui andrebbe apportata una modifica sostanziale poichè, se ben traduco dal francese, l'articolo conclude prevedendo la condizione che la parte richiedente dia assicurazioni sufficienti per la parte richiesta sul fatto che la pena capitale non sarà eseguita.

P E T R O N E . Ma sarà inflitta.

D E C A R O L I S . Sì; però se vogliamo modificare una legge dello Stato non è possibile modificare nella stessa sede una convenzione internazionale.

M A R T I N A Z Z O L I . Mi sembra che le osservazioni del collega Petrone, legittime e giuste, trovino una risposta esauriente e rassicurante nel primo comma dell'articolo

13 del Codice, modificato dall'articolo 5 del provvedimento, il quale reca un riferimento pregiudiziale alle convenzioni internazionali.

A G R I M I . È indubbio che i punti 1), 2) e 3) dell'articolo 13 suddetto sono subordinati alla premessa del primo comma, e cioè al fatto che l'estradizione è regolata dalle convenzioni internazionali, dagli usi internazionali e, ove essi non dispongano, dalla legge penale italiana. Non mi sembra quindi che si possa accettare la modifica proposta dalla Sottocommissione al punto 2) del primo comma: se per tutte le condizioni si parla della legge italiana « e » di quella straniera, infatti, non capisco perchè nell'eventualità dell'estinzione del reato o della pena si debba dire « che per l'una o l'altra legge ».

La legge deve avere una sua logica e l'emendamento proposto non sembra rispondere ad alcun principio logico.

G A L A N T E G A R R O N E . A me sembra che ciò non sia esatto. Va bene l'« o » al punto 2) e l'« e » ai punti 1) e 3), poichè in tutti e tre i casi si intende provvedere a favore dell'interessato. Mi pare che dovrebbe essere evidente l'intenzione della Sottocommissione, la quale ha agito a ragion veduta.

A G R I M I . Ma la modifica si presta ad interpretazioni un po' abnormi, perchè da parte di uno Stato il quale ritenga di non favorire l'estradizione basterebbe emanare una legge per amnistiare un certo tipo di reato ed anche la questione della reciprocità sarebbe facilmente elusa.

P R E S I D E N T E . Vorrei conoscere in proposito il parere del relatore.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Io ritengo che l'estradizione, così come risulta dall'articolo 5 del disegno di legge, sia regolata prima di tutto dalle convenzioni e dagli usi internazionali; e la legge 30 gennaio 1963, che li recepisce, pone già al sicuro circa l'applicazione dell'istituto in parola. Quanto alla modifica apportata dalla Sottocommissione al testo originario del numero 2) dell'articolo 5, primo comma, debbo far

notare che questo nulla ha a che vedere con i numeri 1) e 3). Noi non potevamo allontanarci dal principio che l'estradizione è ammessa quando ricorra la prima condizione, cioè quando il fatto sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato richiedente, nè dalla terza condizione, cioè che l'azione penale possa essere esercitata per l'una e per l'altra legge. Ma la condizione posta dal numero 2) rappresenta un fatto che prescinde da entrambe, in quanto si tratta di evenienze di carattere estintivo, come amnistie, indulti, prescrizioni o altre forme analoghe di estinzione del reato o della pena, che indubbiamente possono essere più favorevoli all'estradato, sia che si siano verificate nello Stato richiedente sia che si siano verificate nel nostro Stato. Sarebbe infatti assurdo che noi, ad esempio, estradassimo un cittadino italiano per un fatto che è stato colpito da amnistia solo perchè nello Stato richiedente l'amnistia non v'è stata.

Ecco perchè non vi è uno squilibrio normativo tra i tre punti in questione. Si tratta di condizioni talmente diverse sul piano sostanziale e processuale da non suscitare alcun dubbio, per cui mi sembra che il testo della Sottocommissione possa essere senz'altro accolto.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo sostanzialmente concorda con quanto ha espresso il relatore e quindi non avrebbe nulla da aggiungere sull'argomento. Vorremmo solo richiamare l'attenzione della Commissione sull'eventualità che domani possa prestarsi a dubbi di natura interpretativa non quest'articolo ma la disposizione in linea generale: l'estradizione è regolata dalle convenzioni internazionali, dopodichè l'articolo indica una serie di condizioni in cui essa è ammessa, intendendo con ciò che se le condizioni non si verificano non vi è neanche estradizione. Può però, ipoteticamente, mentre noi oggi stabiliamo quanto sopra essendo validi determinati accordi internazionali, verificarsi il caso di accordi internazionali stipulati anche in violazione di quelle norme che andiamo elencando successivamente; e allora si darebbe applicazione alla norma

generale, la quale prevede che l'extradizione sia regolata solo dagli usi o dalle convenzioni internazionali o si darebbe valore alle condizioni elencate, nel senso che qualora non si verificano l'extradizione non può comunque essere consentita?

A me pare che, anche per ragioni di validità del noto principio della reciprocità, debba essere il primo comma dell'articolo 5 ad avere valore; ma in questo caso teniamo presente che potremmo vulnerare — sia pure ipoteticamente — i principi che stabiliamo ai numeri 1), 2) e 3). Ora mi rendo conto che andare a formulare una norma *ad hoc* è sempre estremamente difficile; mi sembra però necessario che rimanga agli atti l'intenzione del legislatore: in caso di conflitto, cioè, tra accordo internazionale e le tre clausole di cui sopra chi prevarrà? Questo è il problema.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Mi pare che non ci siano dubbi in proposito. È chiaro che prevale l'accordo internazionale per la semplice ragione che il criterio qui stabilito ha carattere sussidiario: infatti esso subentra laddove « essi non dispongano ».

MARIANI. Io credo che sia necessario essere ben chiari in proposito in quanto l'interpretazione di una legge viene fatta in base al suo testo, non sulla scorta delle intenzioni e delle dichiarazioni del legislatore. Nel nostro caso non esiste una vera chiarezza perchè prima facciamo un'affermazione generale e cioè: « L'extradizione è regolata dalle convenzioni, dagli usi internazionali e, ove essi non dispongano, dalla legge italiana » (primo comma dell'articolo 5) e poi stabiliamo dei limiti: « L'extradizione è ammessa solo quando ricorrano le seguenti condizioni: ... ». Tutto questo mi sembra contraddittorio.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Senatore Mariani, legga l'articolo 13 attualmente in vigore e si convincerà che non esistono problemi: « L'extradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali ». Noi abbia-

mo spostato i termini di priorità e la legge penale italiana viene chiamata in causa per ultima.

Credo che anche quello che ha scritto recentemente il ministro Gonella non lasci dubbi in proposito.

MARIANI. È tutto giusto quello che lei dice, comunque a mio parere le condizioni necessarie per concedere l'extradizione fissate nel secondo comma rappresentano una limitazione dei trattati internazionali citati al primo comma: se non ricorrono certe condizioni l'extradizione non è ammessa.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare la Commissione sulla necessità di condurre la nostra discussione secondo la normale prassi. Su ogni articolo apriamo la discussione e ognuno è libero di esprimere in merito il suo pensiero. Però, dopo che hanno preso la parola il relatore ed il Governo, prego i colleghi di non intervenire di nuovo altrimenti la nostra discussione non avrà mai fine. A mio avviso la discussione si può riaprire solo in casi eccezionali.

PETRONI. Vorrei far rilevare che il rappresentante del Governo nel suo intervento ha evidenziato un problema nuovo inerente alla materia in esame, che noi non possiamo non prendere in considerazione.

PRESIDENTE. Ma non si tratta di un problema sostanziale, bensì soltanto di un problema di interpretazione.

PETRONI. Ma il problema esiste ed è importante: si tratta di stabilire se vi è contrasto tra le norme della nostra legge penale e quelle della convenzione internazionale.

MARIANI. Anche io sono del parere che il problema sia fondato. Lei ha detto che la discussione può essere riaperta solo in casi eccezionali. Ebbene, credo che noi ci troviamo di fronte ad un fatto senza dubbio eccezionale.

MARTINAZZOLI. Concordo perfettamente con quanto ha detto il Presidente e condivido le sue preoccupazioni. Tuttavia credo che valga la pena di soffermarci sul problema posto dall'onorevole rappresentante del Governo in quanto è di notevolissima importanza.

Sono rimasto traumatizzato nel sentire affermare da qualche parte che le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 5 del nuovo testo, numeri 1, 2 e 3, sono sussidiarie rispetto a quelle delle convenzioni internazionali. A mio parere le norme dettate dalla convenzione sono aggiuntive a quelle della nostra legge penale quando prevedono ulteriori limitazioni nella concessione dell'estradizione.

Mi sembra debba risultare chiaro che quelle fissate nel secondo comma dell'articolo 5 sono le condizioni minimali per la concessione dell'estradizione: a queste si aggiungono quelle contenute nella convenzione. Si badi bene, ho detto si aggiungono a queste ma non possono contraddirle. Si stabilisce un punto fermo: al di fuori di queste condizioni essenziali l'estradizione non può essere concessa. E mi pare ovvio, altrimenti oggi, nel 1972, in base ad una convenzione del 1930 si potrebbe arrivare all'assurdo di concedere l'estradizione per reati politici o per ragioni di persecuzione.

Per concludere credo che l'interpretazione corretta sia la seguente: l'estradizione è di norma regolata dalle convenzioni internazionali ferme restando però le condizioni essenziali fissate nel disegno di legge al nostro esame, in modo tale che, in assenza di una o più di esse, essa non può assolutamente essere concessa.

VIVIANI. Condivido quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, i quali hanno anticipato le mie osservazioni. In più, per evitare qualsiasi possibilità di interpretare erroneamente il testo dell'articolo 5 del disegno di legge al nostro esame, proporrei di sostituire, nel secondo comma, alle parole: « L'estradizione è ammessa quando ricorrono le seguenti condizioni: ... », le seguenti: « L'estradizione non è mai ammessa

quando non ricorrono le seguenti condizioni: ... ».

LICINI. Se noi prendiamo come fonte primaria le convenzioni internazionali ammettiamo che l'estradizione possa avere una regolamentazione diversa da caso a caso. La convenzione internazionale del 1963 praticamente è una convenzione europea la quale sancisce determinate garanzie come ad esempio la inapplicabilità della pena di morte. Ma quando l'estradizione avvenisse con paesi non aderenti a questa convenzione e in cui vige ancora la pena capitale, noi dovremmo egualmente estradare un soggetto colpevole? Mi pare che questo sia un punto dubbio che rende necessario un chiarimento inequivocabile. Proporrei di aggiungere alle condizioni che rendono possibile l'estradizione, di cui ai numeri 1, 2 e 3, un'altra condizione essenziale, aggiungendo eventualmente un numero 4 al secondo comma dell'articolo 5, che disponga: « che il fatto sia punito dalla legge dello Stato estero con pene più gravi di quelle previste dall'articolo 17 del Codice penale ».

MARTINAZZOLI. Condivido le preoccupazioni del collega Licini. Si potrebbe fare anche un riferimento all'articolo 27 della nostra Costituzione, che sancisce il principio del recupero e della riabilitazione sociale del condannato.

LICINI. Si. Praticamente sarebbe necessario stabilire la condizione che nello Stato estero il reato non sia punito con pene diverse da quelle previste dalla legge penale italiana.

FILETTI. Nel primo comma affermiamo che l'estradizione è regolata dalle convenzioni, dagli usi internazionali e, ove essi non dispongano, dalla legge penale italiana. Quindi penso che potremmo risolvere il problema posto dall'onorevole Sottosegretario facendo seguire al primo comma, nel quale si afferma un principio di carattere generale, un comma nel quale ci si limita ad indicare i casi in cui l'estradizione è vietata. Il

secondo comma, pertanto, dovrebbe essere così formulato:

« L'extradizione è vietata nei seguenti casi:

1) quando il fatto non sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato estero;

2) quando per l'una e l'altra legge sia estinto il reato o la pena;

3) quando l'azione penale non possa essere esercitata per l'una e l'altra legge;

4) quando concerne un cittadino, salvo che si tratti... eccetera ».

M A R I A N I . Nel vigente articolo 13 del codice penale, ultimo comma, si dice: « Non è ammessa l'extradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali ». Nel nuovo testo dell'articolo 13 del codice penale, sottoposto al nostro esame, si legge: « L'extradizione è vietata quando concerne un cittadino, salvo che si tratti di reati per i quali l'extradizione del cittadino sia espressamente consentita dalle convenzioni internazionali... ». Essendo quindi trasfusa questa norma per il cittadino italiano, è inutile, se non vi è convenzione internazionale, stabilire norme comuni per la concessione dell'extradizione. Inoltre, per quanto riguarda il cittadino straniero è evidente che l'extradizione può essere concessa solo se vi è la convenzione internazionale, perchè viceversa tale richiesta non può essere fatta.

In sostanza, qui indichiamo in modo positivo alcune condizioni che potrebbero invece essere incluse là dove si dice: « L'extradizione è vietata... ».

L I C I N I . Sono favorevole alla proposta del senatore Filetti.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Vorrei richiamare alla Commissione ed in particolare al senatore Martinazzoli gli articoli vigenti in materia di estradizione.

L'articolo 13 del codice penale stabilisce che l'extradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali. Il ministro Gonella, proponente di questo disegno di legge, chiarì che le

fonti normative applicabili all'extradizione, diversamente da quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 13 del codice penale, sono state enumerate secondo l'ordine della loro prevalenza mettendo in primo piano le convenzioni e gli usi internazionali a cui fa seguito, ove essi non dispongano, la legge penale italiana. Egli ha anche aggiunto, opportunamente, il richiamo all'articolo 656 del codice di procedura penale che stabilisce quanto segue: « Per quanto concerne le rogatorie, le estradizioni, gli effetti di condanne pronunciate all'estero ed altri rapporti con le Autorità di altri Stati, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali. Se si tratta di materia non regolata da tali convenzioni ed usi, si applicano le disposizioni che seguono », cioè la legge penale italiana.

Quindi, nella prima parte dell'articolo 13 nel testo al nostro esame ci riferiamo anzitutto alle convenzioni e agli usi internazionali e poi alla legge penale italiana, mentre nella seconda parte ci riferiamo ai casi in cui la legge italiana deve provvedere in assenza di tali convenzioni ed usi internazionali. Ecco perchè ho detto che questo è un criterio sussidiario nei confronti delle convenzioni e degli usi internazionali. Quindi, se in questa ultima parte stabilissimo dei criteri normativi che non possono essere derogati verremmo a disattendere numerose convenzioni internazionali, prima tra queste la convenzione del 1963. L'articolo 10 di tale convenzione stabilisce che la prescrizione non sarà accordata ove questa prescrizione non si sia verificata sia nello Stato richiedente sia nello Stato italiano. Se vi è tra due Stati che richiedono l'extradizione una prescrizione che si è maturata in uno Stato e non si è maturata, per esempio, nel nostro Stato, in virtù della citata convenzione, l'extradizione non potrà essere concessa. Noi, invece, stabiliamo un principio contrario e cioè che debba essere applicata la legge italiana e sussidiario, perchè ne subordiniamo l'applicazione all'assenza di convenzioni ed usi internazionali. Questa è l'interpretazione che, a mio avviso, si deve normalmente dare all'articolo in questione.

MARTINAZZOLI. Sta bene, ma facciamo il caso di una convenzione che non ponga limitazioni all'extradizione quando richiesta a fine di persecuzione politica, razziale o religiosa; noi con quanto veniamo a stabilire consentiremmo tale extradizione...

FILETTI. Ma c'è l'articolo 10 della Costituzione!

MARTINAZZOLI. La Costituzione vuole che le convenzioni siano gerarchicamente sopraordinate rispetto alle altre fonti normative e che, di conseguenza, solo quando non vi sono convenzioni valgano le norme del codice. Faccio presente questo inconveniente, se mi si consente.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. La convenzione in tanto ha valore nello Stato italiano in quanto sia ratificata con legge del Parlamento.

MARTINAZZOLI. Ma quante convenzioni avremo ratificato in cinquant'anni! Probabilmente ve ne sono alcune che non hanno i requisiti che oggi richiederemmo. Se urtano contro i principi garantiti dalla Costituzione, non possiamo accoglierle.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Le convenzioni internazionali, ripeto, hanno valore nel nostro territorio solo se il Parlamento le approva con apposita legge. Se poi in queste convenzioni sono contenuti i principi che contraddicono alla norma costituzionale, sarà problema di carattere politico la concessione o meno dell'extradizione.

DECAROLIS. Vorrei aggiungere alle considerazioni del relatore anche questa, e cioè che nella relazione al progetto Gonella si faceva riferimento non solo all'articolo 656 del codice di procedura penale, ma anche all'articolo 26 della Costituzione, dove si afferma: « L'extradizione del cittadino può essere consentita solo ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici ».

Questa graduatoria delle fonti normative applicate all'extradizione trova il proprio fondamento anche in queste disposizioni e in modo particolare nella Costituzione. Mi pare che, per quanto riguarda il nuovo testo dell'articolo 13 del codice, mentre le condizioni di ammissibilità sono applicabili ove non dispongano diversamente le convenzioni o gli usi internazionali, il divieto mantenuto nell'ultimo comma abbia invece carattere generale, prescindendo totalmente dall'eventuale diversa previsione di altra fonte normativa. Peraltro, nella relazione al disegno di legge Gonella (n. 351), se ne fornisce un esauriente giustificazione.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'extradizione è regolata dalle convenzioni o dagli usi internazionali. In mancanza di questi, per il criterio di sussidiarietà cui prima accennava il senatore Follieri, sovrviene la legge penale. Obietta giustamente il senatore Martinazzoli che se tutto quanto stabilito nella legge penale vale solo in via sussidiaria, in astratto si ammette la possibilità che l'extradizione venga concessa non solo in casi che fanno ribellare la nostra coscienza, ma anche in casi nei quali addirittura la nostra Costituzione vieta esplicitamente la concessione. E allora, perchè non completare quest'articolo — mi pare che qualche collega abbia già fatto una proposta del genere — indicando i casi tassativi di divieto, previsti dalla Costituzione, nei quali l'extradizione non può mai essere concessa? Si può quindi aggiungere: « fuori dai casi previsti dal comma precedente l'extradizione è regolata dalle convenzioni, eccetera ». A tal punto interverrebbe il criterio della sussidiarietà. E questo va chiarito, se non vogliamo correre il rischio di porre nel nulla le convenzioni ratificate dai rispettivi Parlamenti, tra l'Italia e gli altri Paesi: cosa che non possiamo assolutamente fare!

Rimanga, dunque, il criterio della sussidiarietà ma non per i casi di divieto di estradizione. Io, per primo, mi ribello all'idea di concedere l'extradizione, anche se in applicazione di una convenzione, per un reato po-

2^a COMMISSIONE7° RESOCONTO STEN. (18¹ ottobre 1972)

litico o per motivi di razza, di religione, eccetera.

P E T R O N E . A questo punto bisognerebbe affrontare il problema da me sollevato per quanto concerne una pena diversa e superiore.

Noi diciamo che per la pena di morte è prevista la garanzia di non applicarla. Già un collega ha fatto presente che questo si riferisce alla Convenzione del 1963 che riguarda gli Stati europei. Per gli altri Stati, in mancanza di convenzioni, che cosa stabiliamo per il caso che la pena sia diversa o non prevista dalla legge italiana? Se noi aggiungessimo questa ipotesi staremmo a posto, perchè o provvede la convenzione, oppure, se la convenzione non provvede, risulta impedita la concessione dell'estradiizione.

M A R I A N I . Credo di aver interpretato il pensiero dell'onorevole rappresentante del Governo nella mia proposta di modifica del primo comma: « L'articolo 13 del codice penale è sostituito dal seguente: « Art. 13. - (Estradiizione). — L'estradiizione è regolata dalle convenzioni e dagli usi internazionali. Ove essi non dispongano è regolata dalla legge penale italiana quando ricorrano le seguenti condizioni ».

C I F A R E L L I . Vorrei fare un'osservazione, scusandomi per non aver potuto essere presente all'inizio della discussione. A mio avviso, se vogliamo riaffermare i principi fondamentali della Costituzione e l'altro principio — del resto ovvio — che la legge penale italiana regola determinate materie, potremmo anzitutto affermare che l'estradiizione è ammessa quando ricorrano le note condizioni, per poi stabilire i casi in cui è vietata.

P R E S I D E N T E . La discussione precedente è stata imperniata soprattutto sul valore e sulla priorità delle fonti.

C I F A R E L L I . Ma siccome si è detto che altre fonti non potrebbero essere ammesse quando stabilissero modalità di estradiizione contrastanti con l'attuale ordinamen-

to e, soprattutto, con la Costituzione, come regolarci nel caso di convenzioni ratificate, ad esempio, prima della promulgazione della Costituzione stessa?

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Per casi del genere esiste l'articolo 26 della Costituzione.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Leggo la formulazione da me proposta per il primo comma dell'articolo 13 del codice penale: « Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, l'estradiizione è regolata dalle convenzioni, dagli usi internazionali e, solo ove essi non dispongano, dalla legge penale italiana ».

P R E S I D E N T E . La formulazione coincide con quella che avevo anche io predisposto.

L I C I N I . Allora ritiro la prima parte del mio emendamento. Per quanto riguarda invece il caso della pena più grave, poichè la nostra legge diventa sussidiaria nel caso che non esista una convenzione internazionale, in tali casi rimarremmo noi gli arbitri nella regolamentazione dell'estradiizione. Proponerei pertanto un numero 4) nel quale ci si richiama alle pene principali previste dall'articolo 17 del codice penale, nel caso che il fatto sia punito dalla legge dello Stato estero con pene non previste dall'articolo 17 del codice penale.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Allora bisogna dire « con pene previste ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. La legge dello Stato richiedente non deve prevedere pene più gravi di quelle previste dalla legge italiana.

P E T R O N E . Ma se non sono previste le stesse pene, l'estradiizione non è concessa e il colpevole resta impunito? Poichè nella convenzione europea si parla di garanzia, quanto meno dobbiamo inserire una ulterio-

2^a COMMISSIONE7° RESOCONTO STEN. (18¹ ottobre 1972)

re disposizione per cui lo Stato richiedente offra garanzia di applicare solo le pene previste della legge italiana.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Non creiamo problemi che non esistono. Se uno Stato chiede l'estradizione questa è ammessa innanzitutto se si realizzano le prime tre condizioni di cui all'articolo 5 e, infine, se vi è la quarta condizione e cioè che lo Stato richiedente non condanni il colpevole, ad esempio, alla pena di morte o all'ergastolo, altrimenti l'estradizione viene negata e il colpevole viene punito dalla legge italiana così come stabilisce l'articolo 10 del codice penale.

PRESIDENTE. Ricapitoliamo. All'articolo 5, che modifica l'articolo 13 del Codice penale, è stata proposta dal Sottosegretario una modifica al primo comma: cioè il Sottosegretario propone di inserire all'inizio dell'articolo 13 le seguenti parole: « Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo ».

Il senatore Licini ha, inoltre, proposto una modifica sostanziale, tendente ad aggiungere, nei casi in cui è ammessa l'estradizione, il seguente punto: « che il fatto sia punito dalla legge dello Stato estero con pene non diverse da quelle previste dall'articolo 17 del Codice penale ».

AGRIMI. Desidero far presente alla Commissione che in questa prima parte dell'articolo 5 esprimo avviso contrario nei confronti del testo sostitutivo del punto 2) proposto dalla Sottocommissione, perchè ritengo che rappresenti un'anomalia di carattere logico-sistematico nella disciplina dell'istituto.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nella modifica proposta dal senatore Licini sarebbe preferibile dire « pene indicate », perchè la previsione delle pene è sempre rapportata alla gravità della pena.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. È meglio, allora, dire: « con pene di

specie non diverse da quelle indicate dall'articolo 17 del codice penale ».

MARIANI. Mi permetto di osservare che il primo comma dell'articolo 5 ha bisogno di un chiarimento; in esso si dice solo che, ove le convenzioni non dispongano l'estradizione è regolata dalla legge penale italiana; sembrerebbe però evidente la competenza della legge penale italiana anche nell'ipotesi di inesistenza di convenzioni internazionali. Tale interpretazione invero sarebbe contraria al disposto dell'articolo 26 della Costituzione. Dobbiamo perciò chiarire che la legge penale italiana interviene solo per le parti in cui le convenzioni esistenti non dispongono.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Per questo si dice « ove essi (convenzioni ed usi) non dispongano ».

MARIANI. È necessario tener presente che in assenza di una convenzione l'estradizione non può essere concessa. Infatti l'articolo 26 della Costituzione stabilisce che: « L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali ». Ne consegue che è vietato trattare l'estradizione di un cittadino con uno Stato se non in base ad una precisa convenzione o in base alla convenzione di Parigi del 1963.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Senatore Mariani, mi sembra che le sue preoccupazioni siano infondate in quanto l'articolo 5, che stiamo esaminando, quando dice « ... ove essi non dispongano ... » fa un preciso riferimento ai casi in cui ci si trova a regolare l'estradizione in assenza di convenzioni internazionali.

DECAROLIS. Mi pare che tutta questa discussione non abbia alcun fondamento reale perchè la contraddizione rilevata dal collega Mariani in effetti non esiste. Infatti la Costituzione italiana all'articolo 26 dice: « L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamen-

2^a COMMISSIONE7° RESOCONTO STEN. (18^o ottobre 1972)

te prevista dalle convenzioni internazionali », ma nel fare questa enunciazione di principio si riferisce solo ed unicamente ai cittadini italiani. Il nostro problema è un altro, quindi non c'è nessuna contraddizione.

P R E S I D E N T E . Mi pare allora che tutte le perplessità siano superate. Possiamo procedere all'approvazione degli emendamenti che sono stati presentati a quest'articolo e quindi dell'articolo nel suo complesso.

Al primo comma il sottosegretario Pennacchini ed io stesso abbiamo proposto di aggiungere, all'inizio, le parole: « Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo », e, sempre nel primo comma, dopo le parole: « ...dagli usi internazionali e... » la parola: « solo ». Metto ai voti questo primo emendamento.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento presentato dal collega Licini al secondo comma dell'articolo 5, tendente ad aggiungere un numero 4) che reciti: « che il fatto sia punito dalla legge dello stato estero con pena di specie non diversa da quelle indicate dall'articolo 17 del Codice penale ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 5 così come risulta con i due emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 6.

Dopo l'articolo 13 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (*Transito per estradizione*). — Il transito attraverso il territorio dello Stato italiano per l'extradizione da uno ad altro Stato estero può essere permesso dal Ministro di grazia e giustizia, previo accertamento che vi sia stata la deliberazione favorevole dello Stato concedente od offerente e che non ricorrano le ipotesi previste nell'ultimo comma dell'articolo 13 ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. L'articolo 6 del disegno di legge al nostro esame inserisce dopo l'articolo 13 del

Codice penale un articolo 13-bis che regola il transito attraverso il territorio dello Stato italiano per l'extradizione da uno ad un altro stato estero. Un individuo che venga estradato dal Libano alla Francia toccherà probabilmente un aeroporto o un porto italiano: questo articolo prevede i casi in cui ciò può essere permesso dal Ministero di grazia e giustizia. Mi pare che non presenti alcun problema. Forse il collega Mariani — almeno così credo di aver capito — non gradisce il termine « transito », ma posso assicurare che è il termine più usato e ricorre nelle legislazioni di molti altri paesi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 17. - (*Pene principali: specie*). — Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) la reclusione;
- 2) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto;
- 2) l'ammenda.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. L'articolo 7 propone di sostituire il testo dell'articolo 17 del Codice penale con un altro testo, già predisposto dalla Commissione nella trascorsa quinta legislatura, testo in cui non compare la parola « morte ». D'altro canto questo termine, del tutto contrario al criterio dell'umanizzazione delle pene ormai universalmente riconosciuto ed affermato, era già stato soppresso implicitamente anche nell'articolo 27 della nostra Costituzione.

Il problema che dobbiamo affrontare nell'ambito dell'articolo al nostro esame è quello relativo al limite massimo della reclusione, la principale pena prevista per i delitti

ti. In poche parole è nostro dovere prendere in questa sede una decisione chiara in ordine alla pena dell'ergastolo, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 7 dei disegni di legge nn. 227 e 372.

P R E S I D E N T E . Vorrei integrare l'esposizione del relatore richiamando l'attenzione della Commissione sul fatto che la Sottocommissione per ragioni di tecnica legislativa ha voluto sopprimere l'ultimo comma ora menzionato dal senatore Follieri che non poteva far parte del codice penale per farne una disposizione transitoria inserita in un nuovo articolo 82.

F I L E T T I . Il discorso sull'ergastolo costituisce un problema di fondo e pertanto va attentamente vagliato prima di adottare determinazioni definitive in ordine alla sua abolizione, proposta nei due disegni di legge al nostro esame. Il mio Gruppo non condivide l'opportunità di abolire l'ergastolo, tanto meno in un momento particolare quale quello in cui ci troviamo. Abbiamo esaminato il problema anche in relazione al dettato dell'articolo 27 della Costituzione sotto il riflesso della umanizzazione della pena, ma proprio in considerazione della situazione attuale, da un lato che l'ergastolo oggi dopo 28 anni di periodo minimo di esecuzione della pena è ammesso alla liberazione condizionale, e dall'altro dei gravissimi fatti criminali manifestatisi e che continuano a verificarsi nel nostro Paese, non crediamo sia prudente depennare allo stato la previsione della pena dell'ergastolo dall'articolo 17 del Codice penale.

Ricordo che nella decorsa legislatura il senatore Leone, che fu relatore dello stesso disegno di legge oggi al nostro esame, in sede di discussione sulla opportunità dell'abolizione della pena dell'ergastolo, particolarmente nella seduta di questa Commissione giustizia del 9 dicembre 1970, ebbe a dichiarare che a suo avviso « la soppressione della pena dell'ergastolo, specialmente nel particolare momento sociale che stiamo vivendo, non è accettabile ». Sono le testuali parole pronunciate dall'attuale presidente della Repubblica. La pena dell'ergastolo costituisce la necessaria maggiore sanzione per

le più gravi manifestazioni di criminalità e non è in minimo contrasto con il dettato dell'articolo 27 della Costituzione, come ha dichiarato la Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza del 16 giugno 1956.

Ripeto: in ordine alla pena dell'ergastolo vi sono state delle attenuazioni o delle modificazioni notevoli e sostanziali introdotte dalla legge 25 novembre 1962, n. 1634. È da considerare particolarmente anche l'articolo 301 del Regolamento 18 giugno 1931, n. 787, concernente gli istituti di prevenzione e di pena, per il quale, ai fini della concessione del provvedimento di grazia deve essere tenuto conto della condotta dell'ergastolano e delle prove di attaccamento al lavoro da lui date.

Tutte queste considerazioni ci inducono a chiedere il mantenimento della pena dell'ergastolo e, per correlativa ed opportuna attenuazione, a proporre una modifica all'articolo 176 del Codice penale nel senso di ridurre a 25 anni il termine previsto, al terzo comma, perchè il condannato all'ergastolo possa essere ammesso alla liberazione condizionale.

Propongo, quindi, di sostituire il primo comma dell'articolo 17 del Codice penale con il seguente: « Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) l'ergastolo;
- 2) la reclusione;
- 3) la multa ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Il problema dell'ergastolo è stato ampiamente affrontato durante la V legislatura ed è a disposizione dei commissari tutto il materiale di discussione relativo a questo problema. Io sono stato contrario al mantenimento della pena dell'ergastolo perchè oltretutto, a mio avviso, contraddice al principio della rieducazione del condannato e del suo reinserimento nella vita sociale. La pena perpetua significa la morte civile e quindi insisto ancora perchè venga soppressa.

Ricordo che durante quella discussione, quando mi riferii alle facoltà dei giudici americani di poter stabilire pene molto elevate, relativamente alla durata, il senatore Petrone mi interruppe chiedendomi che co-

sa intendevo per pene molto elevate, ed io dissi che i giudici americani possono irrogare pene di 70-80 anni! Ebbe luogo una vivace discussione e con la mediazione del Presidente Leone si fissò il termine di 40 anni. La pena a 40 anni di reclusione penso che in certo senso sia ancora più grave di quella all'ergastolo, o, quanto meno, che la sostituisca adeguatamente.

Quindi, il contrasto con la Costituzione e la necessità di reinserire il condannato nella società, mi inducono a sostenere il principio dell'abolizione dell'ergastolo.

Per quanto riguarda poi la modifica all'articolo 176 del Codice penale, proposta dal senatore Filetti, debbo dire che non è certo con la modifica della legge del 1962, la quale ha previsto anche la liberazione condizionale per l'ergastolano che abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta dopo 28 anni di pena, che noi salviamo il principio.

Sono, pertanto, contrario agli emendamenti proposti dal senatore Filetti, mentre sono favorevole all'abolizione dell'ergastolo e alla fissazione del limite massimo della pena a 40 anni.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Unica è la responsabilità collegiale ed unica è la posizione che il Governo assume. Questa posizione era già avanzata nella passata legislatura e trova conferma nella proposizione al Senato di un disegno di legge nel quale la pena dell'ergastolo non figura. Devo tuttavia informare la Commissione che alcune preoccupazioni, superate in sede decisionale, sono state prospettate con particolare forza da taluni settori del Governo. In particolare, il Ministero dell'interno sostiene che non è questo il momento migliore per prendere in esame tale problema visto il determinarsi di un incremento della criminalità, l'acuirsi di efferati reati e l'allarme sociale che ne è derivato; da talune parti si è addirittura invocato il ripristino della pena di morte. Tutto ciò contrasta con i passi avanti che sono stati compiuti da tempo in questo settore. E anche secondo il parere del Ministero di grazia e giustizia, la permanenza della pena dell'ergastolo rappresenterebbe un contra-

sto, se non letterale, sostanziale con lo spirito della Costituzione, la quale evidentemente, nel voler prevedere un fine rieducativo, ha escluso che si possa in astratto prevedere la perpetuità della pena detentiva.

In verità il grande passo è stato fatto al momento in cui l'argastolano è stato ammesso alla liberazione condizionale. Oggi la scelta è notevolmente meno drammatica grazie a questa grossa innovazione.

Qui si è molto discusso sulla necessità di fare un codice veramente rivoluzionario, avveniristico, adeguato ai tempi moderni, e più che la larga incidenza dei casi che verrebbero regolati da questa materia interessa al Governo la dimostrazione dello spirito nuovo, della concezione nuova con cui si affrontano questi settori della vita sociale. Ed è per questo che il Governo dà la sua adesione all'abolizione della pena dell'ergastolo.

Tutto ciò però non deve farci dimenticare le preoccupazioni che da parte autorevole e responsabile sono state rappresentate. Noi vogliamo fare un codice nuovo, adeguato alla Costituzione, e soprattutto spogliato del carattere autoritario. Ma non dimentichiamo tuttavia, al di là di qualsiasi esasperazione della politicità dell'argomento, che siamo tutti egualmente responsabili nei confronti della società che amministriamo, che vogliamo sempre migliore e adatta ai tempi. Tutti insieme, dunque, il Governo per primo naturalmente, cerchiamo di fare in modo che in questa lodevole ansia di rinnovamento e di modernizzazione non si dia luogo, per quanto riguarda altri settori di pena, a previsioni che possano comunque incoraggiare la criminalità o rappresentare un notevole pericolo per la stessa società.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Filetti all'articolo 7, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « 1) la reclusione; 2) la multa », con le altre: « 1) l'ergastolo; 2) la reclusione; 3) la multa ».

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 7 nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 8.

L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 18. - (*Denominazione e classificazione delle pene principali*). — Sotto la denominazione di *pene detentive o restrittive della libertà personale* la legge comprende la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di *pene pecuniarie* la legge comprende la multa e l'ammenda ».
(È approvato).

Art. 9.

L'articolo 20 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 20. - (*Pene principali ed accessorie*). — Le pene principali e quelle accessorie sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Questo articolo ha perduto l'inciso « che non conseguano di diritto » dopo le parole « Le pene principali e quelle accessorie », in quanto abbiamo stabilito successivamente che le pene accessorie debbono essere determinate dal giudice e non conseguono automaticamente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9 nel testo di cui è stata data lettura
(È approvato).

Art. 10.

L'articolo 21 del codice penale è abrogato.
(È approvato).

Art. 11.

L'articolo 22 del codice penale è abrogato.
(È approvato).

Art. 12.

L'articolo 23 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 23. - (*Reclusione*). — La pena della reclusione si estende da quindici giorni a quaranta anni ».

PETRONE. Poichè noi stabiliamo determinate pene per gli omicidi, che vanno da 30 a 40 anni, secondo me tutti gli articoli che si riferiscono alla durata della pena vanno approvati dopo che si è stabilita la durata massima della pena.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. L'articolo va accantonato.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, rimane inteso che questo articolo, analogamente ad altri articoli nei quali si fa riferimento a reati che comportano una pena di 40 anni, viene accantonato per essere esaminato in una seduta che stabiliremo.

Passiamo ad esaminare l'articolo 13. Ne do lettura:

Art. 13.

L'articolo 24 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 24. - (*Multa*). — La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, nè superiore a lire due milioni.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a lire ottocentomila.

La multa è aumentata sino al quintuplo quando per le condizioni economiche del reo la misura massima stabilita dalla legge è ritenuta inefficace ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Faccio notare ai colleghi che nel testo dei disegni di legge 227 e 372 l'ultimo comma era così formulato: « Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice deve aumentarla fino al quintuplo ». Il concetto è sostanzialmente identico a quello del testo da noi proposto, ma si ritiene migliore la dizione. Non so se vi sono osservazioni in proposito.

MARTINAZZOLI. Propongo il ripristino del testo dei disegni di legge 227 e 372. La dizione « è ritenuta inefficace », mi pare che non dia esattamente il senso che invece era contenuto nel testo dei due disegni di legge.

Cioè il giudice è tenuto a dare un giudizio sulla possibilità d'incidenza della pena. Bisognerebbe quindi tornare al testo originario del disegno di legge.

PETRELLA. L'ultimo comma dell'articolo 13, ripete nella sua struttura una norma già esistente nel codice penale (l'articolo 24 del codice, che prevede la facoltà del giudice di aumentare fino al triplo la multa stabilita dalla legge quando per le condizioni economiche del reo essa possa presumersi inefficace), la quale tiene però conto solo di uno degli aspetti che la pena pecuniaria assume in concreto quando viene irrogata. Noi dovremmo invece considerare anche la situazione inversa, cioè il caso del reo che sia tanto povero da non poter sostenere neanche la misura della pena pecuniaria applicata nel minimo; e qui non penso tanto alle diecimila lire previste dal primo comma quanto alle pene specificamente irrogate per talune figure delittuose regolate da leggi speciali — ad esempio il contrabbando di tabacco ed altri casi —, le quali prevedono multe particolarmente gravose. Se posso richiamare un esempio, ricordo il caso di quella povera donna che, non potendo pagare 50.000 lire di multa, è stata mandata in galera col figlio di quattro anni, il quale è poi morto per mancanza di cure.

Ora a tali situazioni si potrebbe porre riparo qualora venisse approvato un emendamento che vorrei proporre, accettando ovviamente ogni altro suggerimento improntato al principio di umanità che ho enunciato. L'emendamento consiste nel seguente comma aggiuntivo: « La misura minima della multa è ridotta sino ad un terzo quando, tenuto conto delle condizioni economiche del reo, essa debba ritenersi eccessivamente gravosa ». Ho tenuto conto, nel formularlo, del testo elaborato dalla Sottocommissione; per cui se si dovesse ritornare al testo origina-

rio anche quello del mio emendamento dovrebbe essere riportato a quella impostazione.

FILLETTI. In linea generale sono d'accordo con il collega Petrella. Mi sembra però che il principio da lui enunciato andrebbe meglio collocato all'articolo 29, che modifica l'articolo 62-bis del codice penale, relativo alle attenuanti generiche.

DE CAROLIS. Mi sembra che la proposta del collega Petrella abbia un altro fondamento. Qui non si guarda alla lieve entità del fatto commesso o alla minima capacità dell'intendere, come per le attenuanti, bensì alle condizioni economiche del reo. È una proposta indubbiamente suggestiva ed interessante, che non è stata avanzata, per la verità, nemmeno in sede di Sottocommissione, nè tantomeno era contenuta nei disegni di legge originari; per cui proporrei di rinviare la discussione per poterla meglio approfondire.

PETRELLA. Il principio che vorrei affermare è tanto semplice che basteranno cinque minuti per formulare un testo che appaia il più adeguato alla Commissione. Se siamo d'accordo sul fondamento logico della questione essa può essere risolta immediatamente.

PRESIDENTE. Mi sembra che il comma proposto dal senatore Petrella potrebbe essere senz'altro aggiunto alla fine dell'articolo 13. Se però si ritiene più opportuno accostare le due situazioni che rappresentano logicamente i poli opposti di una stessa situazione meritevole di una previsione apposita, per conferire un'incisività maggiore, la formulazione di cui sopra potrebbe essere aggiunta alla fine dell'ultimo comma. Comunque propongo che sia un comma separato, un comma a parte.

MARTINAZZOLI. Il contenuto dell'emendamento mi trova consenziente, ma per simmetria propongo che nel testo a proposito della misura massima, si dica « deve ritenersi inefficace » anzichè « è ritenuta inefficace ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Condivido pienamente l'impostazione umanitaria prospettata dal senatore Petrella però con una certa preoccupazione: noi abbiamo stabilito, così come è nel codice vigente, i minimi e i massimi delle pene detentive e delle pene pecuniarie. Per quanto riguarda i minimi in tema di reclusione, per esempio, il giudice anche se si trova di fronte ad un furtarello da nulla non può erogare una pena che sia al di sotto del limite stabilito per legge. Questo è il criterio che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, del giudice di merito e della Cassazione, deve essere applicato in ogni sentenza. Il pagamento dell'ammenda non deve essere inferiore a 5 mila lire e non deve essere superiore a 400 mila lire; con l'emendamento proposto dal senatore Petrella noi arriveremo ad infliggere un'ammenda pari ad un terzo di 5 mila lire, cioè pari a 1.333 lire, invalidando conseguentemente però il principio del limite minimo. Tale eccezione potrebbe a rigore estendersi anche alle pene detentive, per esempio, per la reclusione si potrebbe dire che se il colpevole si trova in condizioni particolari, come nel caso di una donna in gravidanza, anche la reclusione di 15 giorni può essere ridotta a 5 giorni.

PETRELLA. Così entriamo però in un campo diverso, in quello cioè della misura della pena detentiva, sulla quale esiste una vasta pubblicistica. Vi prego di non valutare questa interruzione come una mancanza di rispetto per gli argomenti addotti dal senatore Follieri, ma desidero chiarire il mio pensiero. Si è sempre sostenuto, infatti, che le pene detentive, quando sono ridotte troppo nel minimo, perdono di efficacia, praticamente mancano ad una delle loro funzioni. Per la verità è un principio più affermato nella teoria che nella pratica legislativa, perchè i 15 giorni di reclusione sono una misura minima che ha una prevalente funzione afflittiva. Comunque, se 15 giorni di reclusione possono essere, come afflittività, pressochè uguali per tutti gli uomini, non altrettanto dicasi per le pene pecuniarie, per le quali giocano fattori estrinseci e cioè le condizioni economiche individuali che danno, appunto, alla pena una diversa

afflittività. Proprio per questi motivi la pubblicistica sulla pena pecuniaria, nelle sue espressioni più avanzate e moderne, ha ammesso la possibilità di un superamento della stessa pena pecuniaria con opportuni sostitutivi. Noi non siamo in sede di riforma totale del Codice penale per cui dobbiamo mettere in discussione un tale principio, siamo in tema di novella ispirata a motivi di umanità, e a motivi di umanità io vorrei che fosse ispirata anche questa parte di modifica. Noi stiamo determinando quale deve essere la misura minima come legislatori non come giudici che debbono poi applicare le pene pecuniarie, e fissando una misura minima inferiore al normale non violiamo nessun canone di ordine logico, ma affermiamo anzi una migliore logica punitiva, quella della più esatta proporzionalità della pena alla globale personalità di chi la dovrà subire.

PETRONE. Non c'è dubbio che noi con l'articolo 13, modificando l'articolo 24 del Codice penale, stabiliamo un minimo e un massimo; in deroga al principio del massimo affermiamo, in base al testo della Sottocommissione, che quando la pena massima risulti inefficace viene aumentata fino al quintuplo; quindi nell'applicazione della pena massima si stabilisce che questa non può essere assolutamente applicata al di sotto del massimo e che, addirittura, questo massimo può essere aumentato fino al quintuplo. Il senatore Petrella fa una questione di principio più che una questione di fatto, però, secondo me, il suo emendamento può avere un senso se noi specificiamo il principio opposto. Se diciamo che nei casi di effettivo bisogno, povertà, eccetera, il minimo può diminuire, rendiamo il principio troppo elastico perchè il magistrato potrebbe dare anche una pena intermedia tra il minimo e il massimo; quello che dobbiamo affermare, invece, è che il minimo della pena resta fermo e quando la sua applicazione risulta eccessivamente gravosa, date le condizioni di povertà, eccetera, allora la pena può essere ridotta. Questa mi pare una costruzione logica. Non possiamo prescindere dall'applicazione del minimo.

2^a COMMISSIONE7° RESOCONTO STEN. (18¹ ottobre 1972)

P E T R E L L A . Vi sono leggi speciali, leggi fiscali che prevedono minimi di una certa entità. Quando si discute su una norma generale bisogna tener conto dell'ordinamento complessivo e non solo della misura minima indicata dal primo comma di questa norma o dal primo comma della norma che regola l'ammenda; cioè vi è da considerare il complessivo fenomeno delle pene pecuniarie: le pene proporzionali, ad esempio, come il contrabbando.

È necessario tener presente il complesso ordinamento giuridico che vige in Italia, il quale abbraccia sia i reati puniti con una multa o una ammenda minima di diecimila lire, sia i reati per i quali il minimo va ben oltre le diecimila lire. Talvolta anche la sola minima partecipazione colposa può tradursi in pene pecuniarie di milioni di lire e quindi in anni di reclusione. Quando si detta una disposizione generale come stiamo facendo noi, non solo le diecimila lire di multa o di ammenda, ma tutto il complesso delle pene pecuniarie previste dalle nostre leggi viene in discussione. L'emendamento da me proposto trae origine proprio da questa considerazione.

A G R I M I . Da un punto di vista teorico non c'è dubbio che quanto afferma Petrella trova la sua validità: sono previste deroghe nell'applicazione delle pene pecuniarie massime, ebbene è giusto che ne siano previste anche nell'applicazione delle minime. È vero che per qualcuno una multa di due milioni può essere insignificante, ma nel caso inverso bisogna stare attenti a non peggiorare la situazione per ridurre in fondo delle pene pecuniarie che sono molto limitate.

P E T R E L L A . Ho già detto che non sempre i reati prevedono pene pecuniarie minime di diecimila lire: possono essere anche molto più gravose.

A G R I M I . Stabilire la possibilità di ridurre le pene minime ai soggetti che si trovino in condizioni disagiate può essere pericoloso, perchè con l'andar del tempo si verrebbe a stabilire una categoria di persone,

o più categorie di persone, alle quali per norma risulterebbe inapplicabile qualsiasi pena pecuniaria. Facciamo il caso che un pretore stabilisca di dover ridurre una multa, già applicata nella misura minima, ad un impiegato di gruppo « C »: da quel momento ogni altro impiegato di gruppo « C » potrebbe reclamare lo stesso trattamento. Ripeto che questo principio può portare a situazioni di fatto veramente pericolose. Credo che sarebbe molto meglio, allora, ridurre notevolmente i minimi delle pene pecuniarie attualmente previsti, in modo che il giudice non farebbe che applicare il minimo quando lo ritenesse opportuno, restando però nell'ambito della disposizione di legge.

M A R I A N I . In effetti la preoccupazione espressa dal collega Agrimi ha una sua fondatezza. Ma penso che si possa superare ogni difficoltà aggiungendo questo emendamento non già all'articolo 13 del Codice penale, bensì all'articolo 62 che tratta delle circostanze attenuanti comuni. Vero è che nell'articolo 62 si parla di pene detentive, ma nulla vieta di aggiungervi un comma limitato alle pene pecuniarie. Così facendo nei singoli casi il giudice procede ad una riduzione della misura minima della multa in base ad una attenuante soggettiva; se invece emendassimo in tal senso l'articolo 24 affermeremmo l'esistenza di una efficacia soggettiva della punizione, togliendo alla norma il carattere di validità in senso generale, variando la sua efficacia in funzione del soggetto. Per tali considerazioni credo sarebbe bene accogliere la proposta del senatore Petrella, ma anzichè all'articolo 13 il comma da lui proposto come emendamento dovrebbe essere aggiunto all'articolo 62 del Codice penale.

L I C I N I . Quando noi stabiliamo che il massimo della multa in casi particolari viene aumentato fino al quintuplo, facciamo il meno che si possa fare poichè chi è in condizioni economiche particolari non ci fa neanche caso.

È invece proprio il caso inverso, l'applicazione dello stesso principio al minimo della pena pecuniaria (certamente non in rife-

rimento al solo articolo 24 del Codice penale), che secondo me assume una importanza ben maggiore.

Non credo sia la migliore soluzione stabilire la possibilità di ridurre i minimi della pena pecuniaria in considerazione di attenuanti speciali, come invece sostiene il senatore Mariani. Credo che il concetto debba essere stabilito come principio opposto a quello che dà al giudice la possibilità di elevare di cinque volte il massimo di una multa: se è possibile aumentare una multa inflitta a persone particolarmente facoltose, anche se già applicata nella sua misura massima, analogamente deve essere possibile ridurre la multa che risulti troppo gravosa per le condizioni del reo, anche se tale multa è già stata applicata nella sua misura minima.

Tutto ciò servirebbe ad evitare che alla fine solo chi non ha soldi debba finire in galera.

GALANTE GARRONE. Sono perfettamente d'accordo sulla sostanza dell'emendamento presentato dal collega Petrella. Sono altrettanto favorevole alla sua collocazione nell'articolo 24 del Codice penale, perchè mi sembra la sua sede più naturale. Credo che, a dirimere ogni eventuale dubbio di interpretazione di un testo che non mi è chiarissimo in questo momento perchè depositato presso la presidenza, nella formulazione dell'emendamento possa essere seguito il suggerimento del collega Petrone.

L'ultimo comma dell'articolo 13 potrebbe essere così concepito:

« Quando per le condizioni economiche del reo la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, ovvero quando, sempre per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi eccessiva, anche se applicata nel minimo, il giudice deve rispettivamente aumentarla fino al quinto o ridurla fino ad un terzo.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole alla proposta del senatore Galante Garrone.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi pare, onorevoli senatori, che ci troviamo di fronte a grosse difficoltà nel concretizzare queste proposte.

Chiarito che è intenzione del senatore Petrella di diminuire la misura minima della multa stabilita dalla legge qualora la misura stessa debba ritenersi eccessivamente gravosa per le condizioni economiche del colpevole (in altre parole, sarebbe inutile diminuire una multa da 10.000 a 3.000 lire mentre una riduzione nel caso di multe molto elevate anche nei minimi potrebbe ritenersi opportuna) sorgono in me due preoccupazioni.

Innanzitutto, ritengo che se si varia la pena non in relazione al merito o all'entità del reato, ma in base a condizioni oggettive di natura economica che nulla hanno a che vedere con il reato, possono nascere dubbi circa la costituzionalità di una norma siffatta. In definitiva, pur trattandosi di due reati identici, due cittadini possono essere trattati in maniera diversa l'uno dall'altro in funzione di situazioni economiche che nulla hanno a che vedere, ripeto, con l'entità della pena.

In secondo luogo, dobbiamo cercare di sanare il contrasto tra la discrezionalità lasciata al giudice di comminare determinate pene, che si propone da una parte, e l'obbligo del giudice stesso di comminarne determinate altre.

Per tale motivo, tra le due formulazioni proposte, preferisco quella suggerita dal senatore Galante Garrone che consente un parallelismo; comunque, poichè non mi pare si tratti di un argomento sul quale dobbiamo necessariamente decidere oggi potremmo, come qualcuno ha suggerito, accantonare per ora il problema per ridiscuterlo in seguito.

PETRELLA. Mi dichiaro pronto a riformulare il mio emendamento nel senso indicato dal Governo tenendo conto delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Pennacchini.

V I V I A N I . La riserva del sottosegretario Pennacchini circa la costituzionalità della norma in discussione non ritengo sia fondata.

È vero che, in questo caso, si viene a valutare un elemento che non è proprio del reato e che, anzi, non è in alcun modo legato ad esso, ma è altresì vero che questo costituisce un sistema di giudicare che, in avvenire, dovrebbe essere sempre più ampliato e che si concilia perfettamente non solo con la nostra Costituzione, ma con tutto il nostro sistema legislativo.

L'articolo 133 del Codice penale, infatti, stabilisce che il giudice, nell'erogare la pena, deve tra l'altro tener conto delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo; pertanto, in molti casi, due imputati con la stessa imputazione e con la stessa posizione processuale possono essere condannati a pene diverse proprio per la loro diversa condizione individuale.

La soggettivizzazione della responsabilità costituisce, inoltre, l'adempimento di un principio della Costituzione che mira proprio a questo.

Queste considerazioni ci devono portare dunque ad apprezzare, come del resto ha fatto l'onorevole Sottosegretario, l'emendamento proposto che, pure se riformulato in maniera diversa, deve entrare senz'altro a far parte del nostro sistema per far sentire il peso che il legislatore attribuisce alle condizioni sociali dell'individuo. Ci possono essere casi nei quali una multa di un milione non costituisce un peso ed altri nei quali anche una multa di 10.000 lire può essere troppo elevata!

Invito pertanto il rappresentante del Governo (che in tante occasioni ha dimostrato comprensione per le esigenze sociali e gli obiettivi posti dalla nostra Commissione) a voler accogliere l'emendamento proposto, sia pure dopo averlo modificato.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Prego gli onorevoli senatori di voler rimandare a questo pomeriggio ogni decisione sull'argomento.

Mi sorge infatti un dubbio: l'attuale dizione della norma del Codice penale che prevede per gli abbienti, da parte del giudice, la possibilità di erogare pene superiori al massimo stabilito per legge non potrebbe essere in contrasto con l'articolo 3 della nostra Costituzione, il quale sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali?

Ma il problema non nasce tanto, a mio avviso, per le disposizioni del Codice penale, quanto per quelle delle leggi speciali, soprattutto quelle recenti che, ad esempio, prevedono minimi di pena che vanno dalle 100.000 lire ai due milioni. Ecco che, in questi casi, il problema diventa importante perchè i giudici di merito hanno ritenuto che neanche con le circostanze generiche ed attenuanti si possa scendere al di sotto del minimo stabilito per legge.

P E T R E L L A . Sono favorevole alla proposta di rinvio dell'onorevole relatore. Mi riservo di riformulare, per questo pomeriggio, il testo dell'emendamento sulla base delle indicazioni del senatore Galante Garrone, condivise dal rappresentante del Governo.

Mi pare che questa pausa di riflessione sia necessaria; noi stiamo discutendo in astratto sulla afflittività della pena che, però, possiamo valutare concretamente in relazione alla situazione dei singoli individui. È evidente che una disuguaglianza si determina se, tanto al ricco che al povero, viene comminata la medesima pena, ad esempio di 100.000, e appunto tali disuguaglianze noi dobbiamo sforzarci di eliminare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 14.